

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE "T.A.R.S.U." PER L'ANNO D' IMPOSTA 2 0 0 9

INFORMATIVA

Qui di seguito si riporta estratto dell'art. 16 - **AGEVOLAZIONI SPECIALI** del regolamento Comunale per la gestione della Tassa per i Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) che prevede importanti agevolazioni a sostegno delle fasce deboli di contribuenti.

Per i contribuenti, iscritti nel ruolo ordinario e relativamente alla sola tassa afferente alle partite per "**civile abitazione**", in relazione all'abitazione di residenza, sono stabiliti i seguenti contributi:

pari al 77,77% della tassa con ISEE fino a € 5.559,00 ;
pari al 55,55% della tassa con ISEE superiore € 5.559,00 e fino a €12.500,00.

Ai fini della concessione del contributo, il valore ISEE risultante da apposita certificazione, è così ridotto:

- In presenza di un disabile con invalidità accertata superiore a 66% è riconosciuta una deduzione ISEE di **€ 3.000,00**.
- Se l'unità per cui si richiede la agevolazione è condotta in locazione con contratto registrato è riconosciuta una deduzione ISEE di **€ 1.000,00**.

Le riduzioni del valore ISEE sono cumulabili.

Il contributo in parola, sarà concesso a richiesta del soggetto iscritto nel ruolo ordinario per la T.A.R.S.U. su presentazione di domanda, utilizzando il presente schema appositamente predisposto e corredato dei seguenti documenti:

- copia integrale del certificato ISEE relativo alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare per l'anno d'imposta **2008**;
- copia dell'avviso di pagamento ricevuto dal Concessionario della riscossione;
- copia del certificato di invalidità (eventuale);
- copia del contratto di locazione registrato (eventuale).

Le richieste dovranno essere presentate all'ufficio tributi TARSU entro la data del **31/12/2009**.

L'ufficio provvederà a predisporre apposita graduatoria in ordine crescente dell'indicatore di situazione economica equivalente, con l'indicazione dell'importo a ciascuno spettante.

In caso di insufficienza dello stanziamento di bilancio per l'erogazione del contributo a tutti i richiedenti aventi diritto, il contributo a ciascuno spettante è ridotto in proporzione al coefficiente determinato dal rapporto tra la somma stanziata in bilancio ed il totale di contributi spettanti prima della riduzione.

In caso di erogazione del contributo in parola non si applica la riduzione prevista dall'art. 15 del vigente regolamento TARSU concernente le abitazioni occupate da persona unica.